

Art. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in **condizioni di eguaglianza**¹, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

¹ Con Legge 30 aprile 1999, n. 120 sembra che il Parlamento abbia voluto invece aggirare tale principio costituzionale poiché con tale legge ha abilitato i consiglieri comunali e provinciali, che comunicano però la loro disponibilità, ad autenticare le firme dei cittadini sostenitori di movimenti e liste candidate alle elezioni. Così facendo i partiti esistenti sono più avvantaggiati di quelli che intendono entrare nel sistema politico poiché i primi hanno consiglieri in comune e in provincia. In sostanza chi è già dentro il sistema rappresentativo è molto più uguale di chi vuole entrarvi.